

ORDINANZA N. 22 del 22/11/2011

Oggetto: Custodia dei cani.

IL SINDACO

PRESO ATTO che la circolazione di cani incustoditi sulle aree pubbliche e sulle strade comporta pericoli per la sicurezza pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nonché sulle aree verdi e su quelle attrezzate destinate alla ricreazione ed allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

ACCERTATO che tale comportamento da parte dei proprietari è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi;

EVIDENZIATO, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e privi di custodia in luoghi pubblici;

RAVVISATA pertanto la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTI:

- la legge regionale 28 aprile 1994, n. 14, di approvazione delle norme per la tutela ed il corretto trattamento degli animali da affezione e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera f) che impone al proprietario dell'animale di garantirne l'incolumità e, nello stesso tempo, garantire l'incolumità delle persone e degli animali con cui può venire a contatto;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 14 gennaio 2008 sulla tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani, contenente l'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività;
- l'articolo 10 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

ORDINA

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, di custodire e tenere chiusi nella o presso la propria abitazione gli animali, con l'obbligo del guinzaglio per i cani condotti all'esterno e sul suolo pubblico, oltre che della museruola se condotti all'interno dei locali pubblici o sui mezzi di trasporto.
2. E' fatto obbligo agli stessi proprietari e detentori di utilizzare sia la museruola che il guinzaglio, per i cani condotti all'esterno e sul suolo pubblico ed appartenenti alle razze di cui all'elenco allegato alla presente.
3. E' vietato l'accesso ai cani, anche se muniti di guinzaglio ed eventualmente di museruola nelle aree verdi presenti sul territorio.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai momentanei custodi di cani, i quali circolano sul suolo pubblico con i propri animali, di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni.
5. E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applica una sanzione amministrativa da euro 80 a euro 120 (154,94 a euro 516,46).
7. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 200 (ad euro 309).
8. L'ufficio di polizia locale è incaricato dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.
9. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Torgnon, lì 22 novembre 2011

IL SINDACO
Dott.sa Cristina MACHET